

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 9114/2026
Roma, lì, 09/03/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 53/2026
TIZIANO MASINI		UP - 14/01/2026
LUCIANO CAVALLONE	- Relatore -	R.G.N. 34956/2025
MARIA ELENA MELE		
FRANCESCO AGNINO		

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere
le generalità e gli altri dati identificativi, a norma
dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████
avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,
Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato del ricorrente, avv. ██████████ ██████████, sostituto processuale
dell'avvocato ██████████, difensore di fiducia dell'imputato, che si riporta ai
motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/11/2023 il Tribunale di Napoli Nord dichiarava ██████████
██████████ responsabile del reato di lesioni personali dolose ex artt. 582-585 cod.
pen. (capo a), aggravate dall'uso di un coltello a serramanico (di lunghezza totale
di circa 14 cm, con lama di circa 6 cm), condannandolo alla pena di otto mesi di
reclusione; nel contempo, dichiarava estinto per prescrizione il reato di porto di
oggetti atti ad offendere ex art. 4, commi 2 e 3, l. 110/1975 (capo b). I fatti si
svolgevano a ██████████ il ██████████. Alla persona offesa, ██████████
veniva diagnosticata una "vasta ferita da punta e taglio al fianco destro che
arrivava fino al gluteo destro" con prognosi di 20 giorni; all'imputato veniva,
invece, refertata una "ferita lacerocontusa al polso sinistro e trauma addominale

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: LUCIANO CAVALLONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4dcfc1fe5e305024
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



e facciale” con prognosi di 7 giorni.

2. Con sentenza del 4/6/2025 la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione di primo grado. Quanto all’art. 131-*bis* cod. pen., rigettava l’istanza ritenendo non minima l’offesa sia per le lesioni procurate alla vittima, giudicate guaribili con prognosi di 20 giorni, sia per l’uso del coltello su una zona del corpo (fianco destro con taglio che arrivava fino al gluteo destro) idonea a provocare, se lesa, sanguinamenti difficili da arginare. Negava, infine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell’assenza di elementi positivi e considerati i precedenti dell’imputato.

3. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre [REDACTED] deducendo vizi motivazionali e violazioni di legge per avere la Corte territoriale negato il riconoscimento della particolare tenuità del fatto basandosi sulla sola entità delle lesioni e sulla pericolosità del colpo al fianco, senza una valutazione congiunta degli ulteriori indicatori normativi.

Nello specifico, il ricorso evidenzia tre profili critici nella motivazione impugnata:

- l’omessa valutazione della reciprocità delle offese: il reato era stato pacificamente commesso nel corso di una colluttazione in cui anche l’imputato aveva riportato lesioni (una ferita lacerocontusa al polso sinistro e un trauma addominale e facciale), inferte dalla persona offesa, sicché il contesto di reciproca aggressione e l’indubbio grado di accidentalità delle lesioni provocate avrebbero dovuto incidere sulla valutazione della condotta e del grado della colpevolezza, elementi centrali nel giudizio ex art. 131-*bis* cod. pen.;
- la mancata considerazione della condotta susseguente al reato: la Corte territoriale avrebbe completamente ignorato, ai fini del giudizio di tenuità, l’avvenuta remissione della querela da parte della persona offesa e la sua accettazione da parte dell’imputato, elementi successivi al fatto, ma valorizzabili ai sensi del nuovo testo di cui all’art. 131-*bis* cod. pen. come risultante dopo la riforma “Cartabia”, quali indici di reintegrazione sociale e di esiguità del bisogno di pena residuo;
- la illogicità nella valutazione della personalità: si contesta il riferimento ai precedenti penali dell’imputato (guida senza patente, porto d’armi, falso) come indice di capacità a delinquere ostativa, senza che fosse stata verificata la sussistenza delle condizioni formali di abitudine previste dal terzo comma dell’art. 131-*bis* cod. pen., e senza spiegare come tali



precedenti, risalenti e di indole diversa da quella in esame, incidessero sulla valutazione di gravità del fatto oggetto di giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Al riguardo si rammenta che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla detta tenuità, da effettuare sulla base dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice del merito (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230277-01 sull'analogo istituto di cui all'art. 34 d.lgs. 274/2000) ed è da ritenersi adeguato, e dunque incensurabile in sede di legittimità, laddove dia adeguato conto dell'assenza anche solo di uno dei presupposti richiesti dall'art. 131-*bis* cod. pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044-01; Sez. 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647-01; Sez. 3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678-01).

Come, invero, reiteratamente evidenziato da questa Corte (si veda, tra le più recenti, Sez. 5, n. 17247 del 19/3/2025, non massimata, sulla scia di Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01), la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto postula necessariamente la valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, che l'art. 131-*bis* cod. pen. correla ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo, da ponderare in relazione ai parametri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen.: cosicché, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, i criteri indicati nell'art. 131-*bis*, comma 1, cod. pen. sono da valutare tutti positivamente, laddove, nel caso anche uno solo di essi sia apprezzato negativamente, l'applicazione dell'istituto non può che essere preclusa.

Da ciò consegue quanto detto: nel caso di valutazione negativa e, dunque, per escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto, basta l'indicazione anche di un solo elemento ostativo (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01, Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678-01 e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01, tra le tante).

Sulla scia di detti principi, si è sviluppato quello ulteriore (che il collegio condivide) in virtù del quale la motivazione della reiezione della richiesta di applicazione della causa di non punibilità in rassegna può risultare anche implicitamente dagli argomenti con cui il giudice d'appello abbia considerato gli



indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (sez.4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420-01; sez.5, n. 15658 del 14/12/2018, D., Rv. 275635-01).

3. Nella specie, la Corte d'appello ha dato conto, in modo concreto, logico e non stereotipato, di due profili dirimenti, ovvero la non esiguità del danno arrecato (valorizzando la prognosi di 20 giorni) e le modalità della condotta (spiccatamente pericolose per l'uso di un coltello e per la zona colpita, il fianco fino al gluteo, suscettibile di penetrazione profonda con rischio di sanguinamento difficilmente arginabile).

In coerenza con i richiamati principi di diritto, tanto basta a sorreggere il diniego della causa di non punibilità senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli ulteriori indicatori richiamati da parte ricorrente, peraltro ben presenti alla Corte (che, ad esempio, a pagina 4 ha riconosciuto la reciprocità delle aggressioni - "è fuor di dubbio che [] avesse ferito [] e che [] avesse ferito [] nell'ambito della contesa" - e la rimessione della querela, da parte del [] ma evidentemente dalla stessa ritenuti recessivi.

Insomma, nel concludere che, malgrado tali dati favorevoli all'imputato, i predetti elementi (l'uso del coltello e il serio esito lesivo) escludessero la "particolare tenuità", la Corte territoriale ha operato una tipica valutazione di merito, priva di illogicità manifeste o altre aporie nel ragionamento.

Quanto specificamente alla dedotta condotta susseguente (all'accordo bonario e alla menzionata remissione di querela), va - anche per essa - ribadito che si tratta di un elemento certamente valutabile nel quadro dell'attuale art. 131-*bis* cod. pen., ma non ha, di per sé, efficacia decisiva, laddove gli altri parametri - a partire dall'offesa - siano ritenuti di tale gravità da far superare la soglia di tenuità.

Gli ulteriori argomenti valorizzati da parte ricorrente - tra cui la "accidentalità della direzione del colpo" e la "scarsa intensità del dolo" - sollecitano, in realtà (in quanto volti a ribaltare la ricostruzione del fatto da parte dei giudici di merito), una nuova lettura del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01).

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.



La materia trattata, inerente dati sensibili o comunque meritevoli di particolare riservatezza, quali sono le condizioni di salute delle persone, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex art. 52 d.lgs.196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

Così è deciso, 14/01/2026

Il Consigliere estensore
Luciano Cavallone

Il Presidente
Rosa Pezzullo

